COMMISSIONE XII

INDUSTRIA E COMMERCIO - ARTIGIANATO COMMERCIO CON L'ESTERO

XLVII.

SEDUTA DI MARTEDÌ 6 DICEMBRE 1966

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GIOLITTI

INDICE

PAG.

Congedi:

PRESIDENTE 437

Disegno di legge (*Seguito della discussione e approvazione*):

Disciplina dell'uso dei nomi « cuoio », « pelle » e « pelliccia » e dei termini che ne derivano (*Approvato dalla IX Commissione permanente del Senato*) (3508) 437

PRESIDENTE 437, 438

CATALDO 438

MALFATTI, *Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio* 438

TITOMANLIO VITTORIA, *Relatore* . . 437, 438

Votazione segreta:

PRESIDENTE 438

La seduta comincia alle 17,20.

MERENDA, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunica che sono in congedo i deputati Bova, Cervone, Colleoni, Girardin, Origlia e Scarlato.

Seguito della discussione del disegno di legge: Disciplina dell'uso dei nomi « cuoio » « pelle » e « pelliccia » e dei termini che ne derivano. (Approvato dalla IX Commissione permanente del Senato) (3508).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 3508: « Disciplina dell'uso dei nomi "cuoio", "pelle" e "pelliccia" e dei termini che ne derivano », già approvato dalla IX Commissione permanente del Senato.

Come i colleghi ricordano, nel corso della precedente seduta la Commissione aveva discusso ed approvato i primi quattro articoli del provvedimento. Sull'articolo 5 erano state sollevate obiezioni nei confronti del testo approvato dal Senato, ed erano stati proposti due emendamenti, volti a rendere la formulazione dell'articolo direttamente in armonia, dal punto di vista della tecnica legislativa, con l'articolo 515 del Codice penale.

Il Sottosegretario Picardi, che in quella seduta rappresentava il Governo, si era riservato di esprimere il punto di vista del Governo stesso sui due emendamenti sostitutivi presentati.

TITOMANLIO VITTORIA, *Relatore*. Mi sembra che nel corso della precedente seduta la Commissione si fosse orientata piuttosto verso l'emendamento dell'onorevole Romualdi che verso quello degli onorevoli Di Vagno e Cataldo.

MALFATTI, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio.* Vorrei pregare la Commissione di approvare l'articolo 5 nel testo originariamente presentato dal Governo ed approvato dal Senato.

Sembra, infatti, impreciso riferirsi all'articolo 515 del Codice penale, in quanto si tratta di due fattispecie diverse. Lo stesso dicasi per un altro articolo del codice che si potrebbe invocare, e precisamente il 517. La pena comminata dall'articolo 515 è, fra l'altro, in ogni caso superiore alle 500.000 lire, in quanto la cifra stabilita deve essere moltiplicata per cinque.

L'articolo 5 del disegno di legge stabilisce – in analogia a quanto fatto per altri prodotti – una contravvenzione per chiunque usi una determinata denominazione per un prodotto che *non* ha le caratteristiche merceologiche indicate da quel nome; e ciò indipendentemente dal reato di danno che può essere consumato, per esempio, da un commerciante che ponga in essere un negozio di compravendita vendendo, con la dizione di pelliccia, un prodotto che pelliccia non è.

L'articolo 517 può essere, apparentemente, invocato con maggiore proprietà. In realtà esso commina una pena a chi mette in commercio prodotti industriali che nel nome siano diversi. Ma il nome a cui si riferisce l'articolo 517, secondo la dottrina, è un nome di specie, e non di genere. È quindi evidente la differenza che passa tra le due ipotesi.

Infine, si ritiene che, in ipotesi, siano cumulabili la contravvenzione dell'articolo 5 e il delitto che venisse eventualmente compiuto, in base all'articolo 515 del Codice penale; il che è la dimostrazione ultima che si tratta in effetti di due fattispecie diverse.

Per fare un esempio, il commerciante che tenga in vetrina una pelliccia non fatta di pelli, è perseguibile in base all'articolo 5 della legge; se lo stesso commerciante vende la pelliccia a un acquirente, si rende colpevole del reato previsto dall'articolo 515, salvo più grave reato di truffa.

CATALDO. Vorrei parlare brevemente per contestare quanto affermato dall'onorevole Sottosegretario, e per ribadire la posizione assunta nella precedente seduta, nella quale non si è assolutamente fatto riferimento all'articolo 517 del Codice penale.

L'articolo 515 punisce chiunque pone in vendita prodotti di qualità diversa da quanto dichiarato. È sotto questo profilo che noi vedevamo l'inutilità della legge ed è per questo che sostenevamo che, per formulare l'ipotesi di un reato contravvenzionale, sarebbe stato necessario rendere obbligatoria l'apposizione di un marchio, di una stampigliatura, di un qualcosa che desse una maggiore garanzia al consumatore.

Questa era la posizione del gruppo comunista, che oggi ribadiamo, confermando che ci asterremo dalla votazione di questo disegno di legge, ritenendolo inutile, soprattutto se verrà posto in votazione nel testo del Governo.

TITOMANLIO VITTORIA, *Relatore.* Concordo con quanto detto dal rappresentante del Governo, le cui osservazioni hanno, a mio avviso, eliminato i dubbi e le perplessità sorti nel corso della seduta precedente.

Quanto all'approvazione del disegno di legge, mi rimetto alla Commissione.

PRESIDENTE. I colleghi Cataldo e Di Vagno hanno presentato l'emendamento sostitutivo dell'articolo 5, del quale do lettura: « La pena pecuniaria di cui all'articolo 515 del Codice penale è elevata nel massimo, in caso di violazione delle disposizioni della presente legge, a lire 500.000 ».

Lo pongo in votazione.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 5 nel testo del disegno di legge.

(*È approvato*).

Comunico che il disegno di legge verrà immediatamente votato a scrutinio segreto nel suo complesso.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge n. 3508 oggi esaminato.

(*Segue la votazione*).

Comunico i risultati della votazione:

Disegno di legge: « Disciplina dell'uso dei nomi "cuoio", "pelle", "pelliccia" e dei termini che ne derivano ». (3508).

Presenti	26
Votanti	20
Astenuti	6
Maggioranza	11
Voti favorevoli	19
Voti contrari	1

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Alesi, Amadeo Aldo, Amasio, Baldani, Guerra, Baldi Carlo, Bastianelli, Biaggi Francantonio, Biaggi Nullo, Bontade Margherita, Cataldo, Di Vagno, Gelmini, Helfer, Lettieri, Longoni, Marchiani, Merenda, Mussa Ivaldi Vercelli, Natoli, Piccinelli, Righetti, Romualdi, Rossi Paolo Mario, Russo Vincenzo Mario, Titomanlio Vittoria.

Si sono astenuti:

Amasio, Bastianelli, Cataldo, Gelmini, Natoli, Rossi Paolo Mario.

Sono in congedo:

Bova, Cervone, Colleoni, Girardin, Origlia e Scarlato.

La seduta termina alle 17,40.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO